

Decisione n. 42 del 23 ottobre 2018

**OGGETTO: Sig. (*Omissis*)
– Richiesta di riesame ex
art. 25 L. 241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del 06.09.2018, acquisita al prot. n° 1891, con la quale il Sig. (*Omissis*) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito opposto dall'(*Omissis*) all'istanza di ostensione e copia delle richieste eventualmente presentate dal Sig. (*Omissis*) e/o dai Sigg.ri (*Omissis*), rispettivamente nelle loro qualità di amministratore del condominio e proprietari di un immobile sito in via (*Omissis*) a Pescara, di adeguamento dell'impianto idrico ivi esistente e dei contratti a tariffa commerciale per la fornitura dell'acqua al servizio dei negozi presenti nello stesso stabile;

VISTA altresì la nota n. 1905 ED del 11.09.18 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'(*Omissis*) di fornire ogni ulteriore notizia o controdeduzione al riguardo;

CONSIDERATO che la suddetta Amministrazione con nota prot. n. 19345 ha riferito che nessuna richiesta in tal senso è pervenuta alla Società né dall'amministratore del condominio né dai proprietari dei locali commerciali;

DATO ATTO che alla luce di quanto dichiarato dall'*(Omissis)* non è ammissibile il riesame del diniego di accesso a documenti materialmente inesistenti alla data della richiesta;

per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

- di rigettare la richiesta di riesame presentata dal Sig. *(Omissis)* come descritta in premessa;
- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'*(Omissis)*.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.